

## Archiviazione ottica e comunicazione dell'impronta: qual'è l'ultimo anno da validare?

### Claudio Caprara e Commercialista telematico

Come noto il 31 gennaio scade il termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'impronta relativa alla conservazione ottica dei documenti contabili per l'anno 2010 e precedenti.

Tenendo conto della complessità di andare a comunicare le impronte relative anche alle annualità più vecchie è sorto un dibattito su qual'è l'ultimo anno contabile per cui comunicare le "impronte".

Un'ipotesi in discussione prevede che vadano comunicate solo le impronte relative all'archiviazione di documenti contabili dal 2007 in avanti. Sarebbe una soluzione molto comoda per chi ha incominciato ad utilizzare l'archiviazione ottica prima del 2007.

Vediamo quali sono le motivazioni per cui sarebbe opportuna la data limite del 2006:

- ⤴ il DPR 600 del 29/09/1973 all'articolo 43 prevede "*Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione*";
- ⤴ il provvedimento che dispone l'invio delle impronte è il 2010/143663 emesso dall'Agenzia delle Entrate all'articolo 3.1 precisa: "*3.1 La comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'impronta dell'archivio informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto della conservazione estende la validità dei documenti medesimi **fino a che permane a fini tributari l'obbligo di conservazione dei documenti stessi***";
- ⤴ il documento informatico ai sensi dell'articolo 21 del codice dell'amministrazione digitale **ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile**. Per cui l'estensione di cui parla il decreto non è quella civilistica;
- ⤴ **non è neppure necessaria l'estensione della marca temporale che ha una durata minima di 20 anni (anche quelle originariamente emesse per 5** (vedi risoluzione CNIPA).

Rimangono esclusi dalla supposta esenzione quei contribuenti che hanno

accertamenti in corso.

Esistono anche delle difficoltà tecniche nell'invio delle impronte relative agli archivi degli intermediari che conservano in modalità elettronica le dichiarazioni inviate e le ricevute di spedizione.

L'obbligo di spedizione di tali impronte viene ribadito dalla Risoluzione 298/e del 2007, ma nelle regole e in tale risoluzione non è previsto che:

- ♣ si possono spedire dichiarazioni integrative anche a distanza di 2 anni, in questi casi nelle ricevute rilasciate da Sogei il periodo evidenziato è quello fiscale, secondo la risoluzione citata, l'obbligo di conservazione nasce nell'anno di spedizione, quindi **periodo fiscale esempio 2010**, periodo del documento Dichiarazione e Ricevuta dal **01.01.2008 al 31.12.2008**.


### **Questo genera un errore**

- ♣ b) Gli F24 di dicembre si spediscono sistematicamente a gennaio, altro caso in cui **Anno fiscale esempio 2010 periodo del documento da 01.12.2009 al 31.12.2009 anche questo genera un errore**
- ♣ c) C'è un ulteriore problema di possibile duplicazione delle comunicazioni laddove NON si utilizza una impronta riepilogativa . Questo nasce dal fatto che taluni documenti non sono presenti nell'elenco previsto dalla disposizione quindi viene spesso utilizzata la tipologia Altro , esempio Spesometro, BlackList Deposito Bilanci, variazioni ditte (aa7 aa9). Ne consegue che se tali tipologie si trovano in due archivi diversi, la comunicazione risulta contenere indicazioni duplicate.
- ♣ d) Esiste anche un ulteriore possibilità di duplicazione la dove l'utente conserva le proprie dichiarazioni e quelle inviate come intermediario in modalità separata (d'altronde se applica la risoluzione sopra citata le due conservazioni hanno tempi diversi)

In tutti questi casi si rende necessario modificare manualmente il periodo di riferimento dei documenti facendolo coincidere con **l'anno fiscale**.

Val anche la pena ricordare che la succitata risoluzione prevede per l'intermediario 1 anno di tempo in più, poiché l'obbligo di conservazione non nasce con l'anno fiscale ma con l'anno di spedizione ed il termine è la scadenza della dichiarazione dell'intermediario relativa all'anno di spedizione, come emerge dalla tabella successiva.

## ARCHIVIAZIONE OTTICA



Attenzione al problema del raddoppio dei termini di accertamento derivante da fattispecie di reato tributario, che potrebbe rendere necessario esibire anche la documentazione antecedente all'anno 2007. In caso di rischi di estensione dei termini si renderebbe necessario l'invio dell'impronta anche per gli anni antecedenti al 2007; poiché, in caso di accertamento, la mancata comunicazione dell'impronta richiesta potrebbe rendere nulli i documenti ai fini fiscali.

19 gennaio 2012

Claudio Caprara e Commercialista telematico